

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

**CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 43/2020**

PAGINA

1/3

OGGETTO

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

AGGIORNAMENTO

**21 APRILE 2020**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 64 D.L. 17.3.2020 n. 18 ("Decreto Cura ITALIA") – Art. 30 D.L. 8.4.2020 ("Decreto Liquidità") – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.9 DEL 13/04/2020

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

EA  
FINANZA AGEVOLATA  
CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

CODICE CLASSIFICAZIONE

40  
420  
113

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Cinzia MAROCCHINO**

BRIEFING

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del Coronavirus, l'art. 64 del DL 17.3.2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia") ha previsto un credito d'imposta sulle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro sostenute nel 2020.

L'art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 18 (Decreto "Liquidità") è successivamente intervenuto sulla materia, estendendo l'ambito applicativo di tale credito d'imposta anche con riferimento all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Di seguito si propone un riepilogo della disciplina che caratterizza l'agevolazione in esame.

### ***AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE***

Secondo quanto stabilito dall'art. 64 del Decreto Cura Italia, possono beneficiare del credito d'imposta:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata).

che abbiano sostenuto, nel corso dell'esercizio 2020, spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

La *ratio* della norma è evidentemente quella di incentivare l'adozione di misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, le tipologie di spese ammissibili al novellato credito d'imposta per spese di sanificazione sono le seguenti:

- ⇒ spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
- ⇒ spese di sanificazione degli strumenti di lavoro;
- ⇒ spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori;
- ⇒ spese per l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori.

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di sicurezza.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 13.04.2020 (§13), relativa alle novità del DL 23/2020– riprendendo in sostanza quanto affermato nella Relazione illustrativa al DL 23/2020 – ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali:

- ✓ mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
- ✓ guanti
- ✓ visiere di protezione e occhiali protettivi
- ✓ tute di protezione e calzari.

Inoltre, fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti:

- ✓ barriere protettive
- ✓ pannelli protettivi
- ✓ detergenti mani e disinfettanti

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 43/2020

PAGINA

3/3

### ***MISURA DELL'AGEVOLAZIONE***

Quanto alla misura del credito di imposta, preme evidenziare che il credito è riconosciuto:

- ❖ in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
- ❖ fino ad un massimo di 20.000 euro di credito d'imposta spettante per ciascun beneficiario;
- ❖ nel limite complessivo di spesa previsto dalla norma per detta agevolazione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

### ***OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE***

Il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante l'art. 64 comma 2 del DL 18/2020, a cui rimanda anche l'art. 30 del DL 23/2020, ne avesse prevista la pubblicazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020 (quindi entro il 16 aprile, posto che il DL è entrato in vigore il 17 marzo), prevedendo che lo stesso decreto stabilisse criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche per assicurare il rispetto di specifici limiti di spesa a carico dello Stato.

Pertanto, attualmente l'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di concerto col MEF. Tale Decreto, infatti, stabilirà i criteri, le modalità applicative e le modalità di fruizione del credito d'imposta, che non sono definiti nel testo di Legge.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
*(Un associato)*  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**